



CITTA' DI MONOPOLI
Provincia di Bari

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
RETE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

VI^ RIPARTIZIONE

*** * * * ***

RIPARTIZIONE TECNICO – URBANISTICA

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

- Art. 1 -

A) Disposizioni generali

1. Il presente piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti viene adottato ai sensi della legge statale 18/02/1970 nr.1034, della legge 59/97 art.4 comma 4 lett. C , D.Lgs nr. 346 del 08/09/1999, come modificato dalla Legge nr.496/99, dalla Legge Regionale nr. 23 del 13/12/2004 e del Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, nr. 2;
2. Il Comune esercita, ai sensi delle leggi citate, le funzioni amministrative in materia:
 - a) disciplina degli impianti di distribuzione anche automatica dei carburanti;
 - b) programmazione locale per la razionalizzazione degli impianti esistenti nel proprio territorio, mediante trasferimento d'impianti, individuazione delle nuove aree di localizzazione;
 - c) fissazione delle modalità e dei termini.
3. L'attività programmatoria, propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza, inerente le funzioni del Comune relative al presente piano, viene espletata dalla VI^A Ripartizione e dalla Ripartizione Tecnica per quanto di rispettiva competenza.

B) Definizioni

Ai fini del presente piano si intende per:

- a) **RETE**: l'insieme dei punti vendita stradali abilitati alla distribuzione di carburanti e lubrificanti per uso autotrazione;
- b) **IMPIANTO**: l'unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, compreso il metano ed il GPL, con le relative attrezzature ed accessori;
- c) **EROGATORE** o **DISTRIBUTORE**: il complesso di attrezzature (pompa o sistema di adduzione, contatore o misuratore, pistola o valvola di intercettazione, tubazioni di collegamento) mediante le quali il carburante viene trasferito dal serbatoio dell'impianto a quello dell'automezzo);
- d) **COLONNINA**: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
- e) **SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO**: la apparecchiatura a lettura ottica e/o magnetica per l'erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione della quale l'utente si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- f) **SELF-SERVICE POST-PAGAMENTO**: la speciale apparecchiatura per la trasmissione a distanza dei risultati di misura, usata direttamente dall'utente con relativo pagamento ed apposito incaricato;
- g) **MODIFICA DELL'IMPIANTO**:
 1. la variazione del numero di colonnine;
 2. la sostituzione di distributori con altri ad erogazione doppia o multipla;

3. il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
4. la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
5. l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
6. l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
7. la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
8. la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

h) POTENZIAMENTO DELL' IMPIANTO:

1. l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
2. la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;

i) TRASFERIMENTO DELL'IMPIANTO: lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su una nuova posizione commerciale;

l) TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE: la voltura dell'autorizzazione da un soggetto ad altro unitamente alla cessione in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto;

m) INCOMPATIBILITA' TRA IMPIANTO E TERRITORIO: ricadono nella fattispecie di incompatibilità, ai sensi dell'art. 6 del R.R. nr. 2/2006:

1. gli impianti situati in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;
2. gli impianti aventi le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, nr. 495;
3. gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
4. gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, al di fuori dei centri abitati.
5. gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che fuori dei centri abitati;
6. gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 2,5 dalla carreggiata, all'interno dei centri abitati ;
7. gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 4 dalla carreggiata, fuori dei centri abitati;

C) Tipologia di impianto

Gli impianti sono classificati convenzionalmente come segue:

a) IMPIANTO GENERICO CON ATTIVITÀ NON OIL: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;

b) IMPIANTO GENERICO SENZA ATTIVITÀ NON OIL: impianto costituito da uno o più

distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post pagamento;

- c) **IMPIANTO SENZA GESTORE:** impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

- Art. 2 -

Individuazione delle zone omogenee

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale del 10 gennaio 2006, nr. 2, con riferimento al D.M. 2 aprile 1986, nr. 1444, il territorio comunale è ripartito, ai fini del presente piano, in quattro zone omogenee, come individuate dal P.R.G. vigente:
 - zona UNO corrispondente alle zone A;
 - zona DUE corrispondente alle zone B e C;
 - zona TRE corrispondente alle zone D e F ;
 - zona QUATTRO corrispondente alle zone E;
2. Le predette zone sono individuate e delimitate così come previste dagli strumenti urbanistici generali sopra menzionati.
3. Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale sono previsti:
 - a) nella zona "UNO" nessuna nuova autorizzazione per nessun tipo di impianto;
 - b) nelle zone "DUE", "TRE" e "QUATTRO", a seconda della disponibilità delle aree, gli impianti al servizio dell'utenza stanziale ed itinerante e, perciò, di tipo impianto generico con attività non oil o impianto generico senza attività non oil;

- Art. 3 -

Ricognizione degli impianti e classificazione

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale nr. 2 del 10 gennaio 2006 e del P.R.G. vigente nel territorio comunale, sono stati individuati nr. 21 impianti di distribuzione di carburanti dislocati sull'intero territorio comunale;

- Art. 4 -

Verifica di compatibilità degli impianti esistenti nell'ambito territoriale

1. Le concessione degli impianti presenti nel Comune, convertite d'ufficio in autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. nr. 32/98, sono sottoposte a verifica comunale di compatibilità col territorio, ai sensi del Capo II del R.R. nr. 2/2006 e del presente Piano comunale.

2. La verifica della compatibilità dell'impianto con territorio, secondo le fattispecie di incompatibilità col territorio definite dall'art. 6, primo comma, del Regolamento Regionale nr. 2 del 10 gennaio 2006 e dall'art. 1 del presente Piano Comunale, sarà certificata dal Comando di Polizia Municipale.
3. I risultati delle verifiche devono essere comunicati all'interessato e trasmessi alla Regione, all'Agenzia delle Dogane di Bari ed al Comando Prov.le V.V.F. di Bari, seguendo le procedure di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale nr. 2 del 10 gennaio 2006.

- Art. 5 -

Individuazione delle aree di localizzazione degli impianti

1. L'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburante è consentita soltanto sulle aree private, salvo diverse successive determinazioni dell'Amministrazione Comunale, in osservanza delle procedure di cui all'art. 9 comma 5 del R.R. nr. 2/2006.
2. Le aree devono essere ubicate sulle strade di tipo urbane ed extraurbane, poste ad almeno mt. 50 dalle intersezioni. L'installazione degli impianti di distribuzione carburanti deve essere effettuata nel rispetto del nuovo codice della strada, D.Lgs. 30-4-1992, nr. 285 e D.P.R. 16-2-1992, nr. 495 e successive modificazioni, in modo particolare:
 - a) non devono impegnare la carreggiata stradale;
 - b) la localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale;
 - c) l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari;
 - d) deve essere rispettata la distanza minima dai dossi, curve ed incroci secondo la normativa succitata sia per impianti da ubicare all'interno dei centri abitati sia per quelli al di fuori, nonché ubicati su strade di scorrimento, con la realizzazione delle previste corsie di accelerazione e decelerazione;
 - e) qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto;
 - f) l'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella prevista al successivo Art. 8 - "superficie minima". All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua;
 - g) all'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers;
 - h) nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli;
 - i) gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali;

- j) tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento;
 - k) i serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite;
 - l) le aree devono essere ubicate fuori od al limite del centro abitato.
3. Non si possono installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:
- I) nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della legge nr. 1089/39;
 - II) nei siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale;
 - III) nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge nr. 1497/39 sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo "generico senza attività non oil" opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo. In tali aree è consentito anche l'installazione di impianti di tipo "generico con attività non oil" purché situati in fregio a strade statali e provinciali.
4. In queste aree dovranno essere rispettati i parametri ed i requisiti di cui al successivo art. 8.

- Art. 6 -

Interventi edilizi

1. Gli interventi edilizi relativi alla realizzazione di nuovi impianti ed al trasferimento di quelli esistenti sono sottoposti al preventivo rilascio di permesso di costruire, che sarà rilasciato a seguito del completamento dell'iter istruttorio della pratica edilizia presentata.
2. Nel caso di richiesta di permesso di costruire, nell'ambito della stessa zona omogenea, nell'area di rispetto della stessa strada ed in qualsiasi senso di marcia, contrastante con le distanze i distributori di carburante, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale nr. 2 del 10 gennaio 2006, sarà data preferenza alla richiesta che presenterà più attrezzature e servizi da installare e, nel caso di parità, secondo l'ordine di presentazione dell'istanza. Non sono ammesse realizzazioni parziali - pluriennali.
3. L'istanza di rilascio di permesso di costruire, dovrà essere corredata da progettazione sia per la nuova realizzazione sia per il ripristino dello stato dei luoghi dell'attuale ubicazione dell'impianto eventualmente da trasferire.
4. Non sono ammesse proroghe o rinnovi ai tempi previsti dal permesso di costruire per l'inizio e fine lavori delle nuove installazioni; le aree su cui sono attualmente ubicati gli impianti eventualmente da trasferire dovranno essere ripristinate entro 90 giorni dal rilascio del certificato di agibilità del nuovo impianto. Nel caso di non rispetto dei termini suddetti, trattandosi di realizzazione di servizio pubblico, sarà contestata dalla Polizia Municipale, una sanzione amministrativa di €50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti.

Art. 7

Autorizzazione per nuovi impianti

1. La domanda di autorizzazione, redatta ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è presentata al Sindaco. Essa deve contenere:

- a) Le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, dal legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) La località in cui si intende installare l'impianto;
- c) Una dettagliata composizione del nuovo impianto;
- d) Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale nr. 2/2006;
- e) Dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando prov.le VV.F per gli adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R. nr. 37 del 12/01/1998, all'Agenzia delle Dogane e alla AUSL competenti per territorio e all'Amministrazione Provinciale o ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali enti.

2. Alla domanda deve essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:

- a) Perizia giurata redatta da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente alle prescrizioni fiscali alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme e di indirizzo programmatico regionale nel regolamento nr. 2 del 10/01/2006 ed al rispetto delle distanze;
- b) Atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica si deve altresì allegare attestazione del Comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indicazione di gara pubblica;
- c) Disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
- d) Stralcio di mappa della zona interessata all'impianto;
- e) Stralcio di mappa dello stato di fatto in cui sono evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale.

Unitamente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, è richiesto il rilascio del titolo edilizio.

3. Nel caso il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 1 comma 3 del D.lgs 32/98, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione il comune decide in base alla documentazione agli atti.

4. Il Comune, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede a:

- a) Verificare la conformità della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
- b) Verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del D.lgs nr. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;
- c) Acquisire, qualora il richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dell'Agenzia delle Dogane e del Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dell'ANAS o dell'Amministrazione Provinciale qualora l'ubicazione interessi tali Enti;

- d) Richiedere il nulla-osta dei Comuni eventualmente interessati alla medesima procedura autorizzativa, per il rispetto delle distanze minime tra impianti, prevista dall'art. 10 del R.R. nr. 2/2006.
5. Tutti gli enti gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere al Comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. L'autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto deve obbligatoriamente riportare la dichiarazione di aver accertato positivamente il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Procedure di concorrenza stabilite dall'art. 17 del Regolamento Regionale nr. 2 del 10 gennaio 2006;
 - b) Distanze stabilite dal successivo art. 8 e dall'art. 10 del R.R. nr. 2/2006 ;
 - c) Indici stabiliti dal successivo art. 8 e dall'art. 12 del R.R. nr. 2/2006;
7. Sono fatte salve, in quanto compatibili, le procedure definite nell'ambito dello Sportello Unico (SUAP), adottate sulla base degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs nr. 32/98 e della Legge Regionale nr. 23/2004.

Art. 8

Parametri e requisiti dell'area di localizzazione dell'impianto

Per la realizzazione dei nuovi impianti di distribuzione dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri e requisiti:

SUPERFICIE MINIMA.

La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti è la seguente:

Tipo di impianto:	Zona 2	Zona 3	Zona 4
• impianto generico con attività non oil	mq 2000	mq. 2500	mq. 3.500
• impianto generico senza attività non oil	mq 1500	mq. 2000	mq. 2.500

Possono essere autorizzate superfici inferiori fino ad un massimo del 30% per gli impianti da ubicarsi nella zona 2.

SUPERFICIE E VOLUMI EDIFICABILI

La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione cd i volumi tecnici necessari all'attività, non devono essere considerati volumi edificabili e superfici coperte. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

- a) impianto generico con attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq. ed un rapporto di copertura non

superiore al 10%, riferiti alla superficie minima di insediamento indicata al presente articolo;

- b) impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono, pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D e F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,3 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferiti alla superficie minima di insediamento indicata al presente articolo;

DISTANZE MINIME

- a) Distanza dai confini: minimo 5 metri lineari e comunque maggiore o uguale alle semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti.
- b) Distanza dalle strade: minimo 10 metri lineari
- c) Distanza tra impianti per nuovi impianti: gli impianti stradali di distribuzione di carburanti da realizzare su nuove posizioni devono rispettare la distanza minima dagli altri impianti esistenti fissata all'art. 10 ed al terzo comma dell'art. 11 del Regolamento regionale nr. 2 del 10 gennaio 2006;
- d) Distanza tra impianti per potenziamenti degli impianti esistenti: gli impianti stradali di distribuzione di carburanti esistenti che si intendono potenziare con l'aggiunta di prodotti non ancora erogati, devono rispettare la distanza minima dagli altri impianti esistenti fissata all'art. 11 del Regolamento regionale nr. 2 del 10 gennaio 2006;
- e) Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti possono essere dotati di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla Legge Regionale 1° agosto 2003, nr. 11, nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività sono consentite, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale nr. 23/2004, in deroga alle norme di settore.

ATTIVITÀ ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE.

Ai sensi dei commi tre e quattro dell'art. 9 del Regolamento Regionale nr. 2/2006, nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del D.Lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture relative ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal nuovo codice della strada. All'interno delle fasce di rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione dei carburanti e un locale prefabbricato, con superficie massima di mq. 60, in cui possono essere esercitate anche attività accessorie.

ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI.

- a) L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 Agosto 1966, nr. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato generale Circolazione.
- b) In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.
- c) In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare.
- d) L'abbattimento delle piantagioni in ogni caso deve essere limitato al minimo indispensabile e ne può essere prescritta a cura e spese del richiedente, la reintegrazione nel luogo indicato dal Comune.

INSEGNE.

1. La Ditta titolare dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna, anche luminosa, ed il nominativo della Società alle seguenti condizioni:
 - a) le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 10 (dieci);
 - b) le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
 - c) le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione cd in corrispondenza degli accessi;
 - d) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica. la regione sociale o quanto sopra previsto;
 - e) le insegne poste parallele alla carreggiata devono essere posizionate ad almeno mi 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
 - f) l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
 - g) l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 22 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del nr. D.Lgs. 507/93. l'Amministrazione può disporre altresì la

rimozione dell'insegna, facendone menzione nel verbale, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute,

SEGNALETICA.

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal nuovo codice della strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti e individuare l'accesso e l'uscita consentite.

MODIFICHE POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI.

- a) Gli impianti esistenti possono procedere a potenziamenti e modifiche così come già stabilito dall' art. 5 della L.R. nr. 23/2004 e dall'art. 18 del R.R. nr. 2/2006. In particolare è necessario precisare che, qualora le modifiche interessino la ristrutturazione completa dell'impianto o il potenziamento con l'aggiunta di un prodotto non erogato in precedenza, è necessario che le stesse siano autorizzate e che sia richiesto il collaudo dell'impianto a fine lavori da parte della commissione di collaudo comunale.
- b) Nei predetti impianti è possibile installare apparecchiature automatiche self-service pre-pagamento;
- c) Nei predetti impianti è inoltre possibile installare distributori di gas petroli liquefatti (g.p.l.) nonché di gas metano per autotrazione, nel rispetto delle norme e delle distanze previste dall'art. 11 del R.R. nr. 2/2006;
- d) All'interno delle predette aree per la distribuzione dei carburanti è consentito realizzare locali specifici per l'espletamento delle attività, così come previsto per i nuovi impianti.

SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE.

1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta al Comune l'autorizzazione allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del suolo o la presentazione, ai sensi del comma 4 punto c) dell'art. 6 del R.R. nr. 2/2006, di idonea documentazione attestante l'assenza di inquinamento del suolo.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 9 -

Competenze e procedure per autorizzazioni e modifiche degli impianti

- 1) Il Responsabile del Settore Commercio è responsabile dell'istruttoria e del rilascio delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e del rispetto della normativa del presente Piano Comunale, anche con riferimento alle procedure previste per le modifiche, ristrutturazioni e potenziamenti degli impianti esistenti in applicazione dell'art. 5 della L.R. nr. 23/2004 e dell'art. 18 del R.R. nr. 2/2006 per cui:
 - a) Ogni intervento di potenziamento di impianti esistenti con l'aggiunta di prodotti non erogati o di loro ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto è sempre soggetto a preventiva autorizzazione,
 - b) Le modifiche comportanti la variazione del numero di colonnine, del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi, la trasformazione della modalità di rifornimento di un impianto di metano per autotrazione da carro bombolaio a metanodotto o viceversa, vanno preventivamente comunicate al Comune, al comando Prov.le V.V.F., all'Agenzia delle Dogane, all'Ente proprietario della strada, se non comunale, e realizzate previo ottenimento del relativo titolo edilizio, se necessario. La corretta realizzazione va asseverata alla fine dei lavori con analitica certificazione o perizia giurata redatta da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali, da presentare al Comune ed agli Enti interessati.
 - c) Le altre modifiche, comportanti la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla, il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici, l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento o post-pagamento, la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli olii lubrificanti, devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione al Comune.
- 2) I nuovi impianti e le modifiche di cui al precedente punto a) non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione Comunale prevista dall'art. 16 della L.R. nr. 23/2004 e dall'art. 22 del R.R. nr. 2/2006. Le funzioni di Presidente della Commissione spettano al Responsabile del Settore Commercio o a un suo delegato; all'altro rappresentante del Comune spettano le funzioni di Segretario.

- Art. 10 -

Attività effettuabili presso l'impianto

1. Nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria, ogni impianto per la distribuzione dei carburanti può essere dotato, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla Legge Regionale 1° agosto 2003, nr. 11, nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica, ai sensi dell'art. 4, della Legge Regionale nr. 23/2004.
2. Le autorizzazioni comunali alle attività commerciali integrative previste dal comma precedente, se concesse in deroga alle norme di settore, devono contenere l'esplicita dichiarazione che le stesse sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Possono inoltre essere posti in vendita sui distributori di carburante i prodotti indicati nell'allegato nr.1 dell'art. 1 del comma 1 del D.M. nr.561 del 17/9/96 (G.U. nr.255/96) e successive normative e i prodotti tipici del luogo.
4. Per le varie attività vanno preventivamente richieste ed ottenute le relative autorizzazioni.

- Art. 11 -

Autorizzazione impianti ad uso privato

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco con le modalità previste al comma 1, lett.a), b), e c) e al comma 2, lett. b) e c), dell'art. art. 16 del R.R. nr. 2/2006.
2. L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni:
 - a) sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto ad uso privato in relazione all'attività e produttività dell'impresa;
 - b) ad esclusione delle automotrici ferroviarie, il parco degli automezzi di proprietà verificato dai libretti di circolazione, o in uso esclusivo della Ditta richiedente, non deve essere inferiore a 12 unità, con esclusione delle autovetture.
3. L'autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto ad uso privato deve espressamente contenere le seguenti prescrizioni:
 - a) L'obbligo dell'aggiornamento triennale dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;
 - b) Il divieto di cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;
 - c) L'avvertenza che in caso di inosservanza dei punti a) e b) l'autorizzazione è revocata, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. nr. 23 del 13 dicembre 2004.
- 4) Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purchè sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

Art. 12

Autorizzazione al prelievo e trasporto carburanti

1. Gli operatori economici, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro debbono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.
2. L'autorizzazione è rilasciata, su istanza degli interessati, dal Comune, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.
3. I gestori degli impianti possono rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

- Art. 13 -

Impianti marini

- 1) La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco con le modalità previste al comma 1, lett.a), b), e c) e al comma 2, lett. b) e c), dell'art. art. 16 del R.R. nr. 2/2006.
- 2) L'autorizzazione comunale all'installazione di un impianto marino può essere rilasciata solo qualora l'ubicazione dello stesso sia tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali e deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali, sia a titolo oneroso che gratuito, pena la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. nr. 23 del 13 dicembre 2004.

TITOLO III

TURNI ED ORARI

- Art. 14 -

Principi generali

Quanto previsto dal presente titolo in materia di turni ed orari dei distributori di carburante ha recepito le richieste espresse con nota del 2 Maggio 2006 inviata all'Amministrazione Comunale a firma di tutti i gestori di distributori di carburanti liquidi presenti nel territorio comunale, in applicazione degli articoli contenuti nel Capo VII del R.R. nr. 2/2006 emanato sulla flessibilizzazione degli orari minimali di apertura e turnazioni prevista dall'art. 2 punto 5) della L.R. nr. 23 del 13 dicembre 2004 , a cui si rinvia per quanto non riportato.

- Art. 15 -

Turni domenicali e festivi

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 26 del Regolamento Regionale nr. 2/2006, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantita l'apertura di almeno il 20% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale, a rotazione, come stabilito dall'Amministrazione

Comunale. Entro il mese di Dicembre di ogni anno saranno notificati ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti i turni relativi all'anno successivo, suddivisi in cinque gruppi. Per il primo anno tale notifica sarà effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del presente Piano Comunale.

2. Un gestore di un impianto di distribuzione carburanti può chiedere entro 30 giorni dalla notifica di cui al precedente comma al Comune di essere esentato dall'apertura domenicale e festiva nel turno prestabilito. Il Comune può consentirlo se almeno un altro gestore inserito in un diverso turno abbia comunicato di voler garantire sempre nell'anno solare in corso l'apertura domenicale e festiva, come consentito entro lo stesso termine ad ogni gestore, in modo che sia comunque assicurata all'utenza la prescritta apertura di almeno il 20% degli impianti.
3. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì o, qualora questo sia festivo, nel primo giorno feriale successivo.

- Art. 16 -

Turni di riposo infrasettimanali

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del Regolamento Regionale nr. 2/2006, nelle ore pomeridiane dei giorni non festivi infrasettimanali deve essere garantita l'apertura di almeno il 50% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale, percentuali riducibile dal Comune al 25% quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza.
2. Entro il mese di Novembre di ogni anno i gestori degli impianti di distribuzione carburanti che scelgono di effettuare nell'anno successivo tale riposo pomeridiano infrasettimanale comunicano il giorno della settimana prescelto all'Amministrazione Comunale, che li autorizza con la stessa notifica di cui al primo comma del precedente art. 14, se risulta garantita nello stesso giorno l'apertura pomeridiana di almeno il 25% degli impianti, percentuale ritenuta sufficiente a garantire il servizio, considerato l'alto numero di impianti presenti nel territorio comunale, molti dei quali dotati di self-service pre-pagamento.

- Art. 17 -

Orari di apertura

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale nr. 2/2006, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti è di cinquantadue ore:
 - dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
2. Come consentito dal quarto comma dello stesso art. 24 ogni gestore può comunicare all'Amministrazione Comunale la scelta di una diversa distribuzione dell'orario minimo, tra quelle indicate nel terzo comma dello stesso articolo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta, che deve coincidere con l'entrata in vigore dell'ora legale o di quella solare.

- Art. 18 -

Attività connesse agli impianti

Le attività integrative connesse agli impianti, di cui all'art. 4, comma due, della L.R. nr. 23/2004, ai sensi dell'art. 25, comma quinto, del R.R. nr. 2/2006, sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura delle disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 -

Sanzioni

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
2. L'installazione o l'esercizio di un impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la chiusura immediata dell'impianto.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2 mila 500 colui che:
 - a) omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante;
 - b) omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione;
 - c) omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;
 - d) non si attiene a quanto disposto dall'articolo 22 della Legge Regionale nr. 23 del 13 dicembre 2004 sullo stato di conservazione dell'impianto;
 - e) preleva o rifornisce carburanti in recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;
 - f) rifornisce carburanti a terzi da un impianto a uso privato;
 - g) rifornisce carburante ad autovetture da un impianto per unità da diporto.
4. Il Comune, in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un massimo di quindici giorni.
5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è installato l'impianto, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, nr. 689 (Modifiche al sistema penale).

- Art. 20 -

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare alla Legge Regionale nr. 23 del 13 dicembre 2004 ed al Regolamento Regionale nr. 2 del 10 gennaio 2006.

- Art. 21 -

Disposizioni finali

Il presente Piano, approvato dal Consiglio Comunale sarà inviato alla Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico – Settore Commercio, ai titolari ed ai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti presenti sul territorio di Monopoli.

**IL DIRIGENTE VI^A
RIPARTIZIONE**

Dott. Antonio Lonigro

**IL DIRIGENTE SETTORE
TECNICO**

Ing. Andrea Lorusso

SOMMARIO

TITOLO I.....	2
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE	2
Art. 1	2
A) Disposizioni generali.....	2
B) Definizioni.....	2
C) Tipologia di impianto	4
Art. 2	4
Individuazione delle zone omogenee.....	4
Art. 3	4
Ricognizione degli impianti e classificazione	4
Art. 4	4
Verifica di compatibilità degli impianti esistenti nell'ambito territoriale	4
Art. 5	6
Individuazione delle aree di localizzazione degli impianti	6
Art. 6.....	6
Interventi edilizi	6
Art. 7.....	6
Autorizzazione per nuovi impianti	6
Art. 8.....	8
Parametri e requisiti dell'area di localizzazione dell'impianto	9
TITOLO II	12
FUNZIONI AMMINISTRATIVE.....	12
Art. 9.....	12
Competenze e procedure per autorizzazioni e modifiche degli impianti	12
Art. 10.....	12
Attività effettuabili presso l'impianto.....	12
Art. 11	13
Autorizzazione impianti ad uso privato.....	13
Art. 12.....	14
Autorizzazione al prelievo e trasporto di carburanti.....	14
Art. 13.....	14
Impianti marini.....	14
TITOLO III.....	14
TURNI ED ORARI.....	14
Art. 14.....	14
Principi generali	14
Art. 15.....	15
Turni domenicali e festivi.....	15
Art. 16.....	16
Turni di riposo infrasettimanali	16
Art. 17.....	16
Orari di apertura	16
Art. 18.....	16
Attività connesse agli impianti	16
TITOLO IV	16
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 19.....	16
Sanzioni.....	16
Art. 20.....	17
Rinvio.....	17
Art. 21	17
Disposizioni finali	17